# REGOLAMENTO (CEE) N. 2363/92 DELLA COMMISSIONE

## del 31 luglio 1992

## che prevede l'apertura, per la campagna 1992/1993, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione (5) ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1992/1993;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entita delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentanto il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo, per poter ottenere risultati comparabili, in percentuale della produzione, per l'insieme della Comunità, è necessario fissare una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C; che, per motivi amministrativi connessi alla disponibilità dei dati sulla produzione di vino da tavola in Germania e in Portogallo, è opportuno prevedere un regime specifico per questi due paesi;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che per rafforzare l'efficacità di tale misura, conviene da un lato concentrare la possibilità ad esercitare tale misura nel corso dei primi due mesi della campagna e dall'altro imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino in distilleria.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1992/1993.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è di 18 hl/ha al massimo.

« Tuttavia per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C, tale quantità è limitata inoltre al 25 % della produzione di vino da tavola ottenuta da tali prodotti ».

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vino da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola ottenuto da uve raccolte in Portogallo e in Germania, che i produttori possono far distillare, si limita ad una percentuale della produzione di vino da tavola. Tale percentuale è del 25 % per il Portogallo e del 18 % per la Germania.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata ai commi 3 e 4 è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (6), e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione suddetta, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (7).

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
(5) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.
(6) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
(7) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 65 il quantitativo di vino indicato nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87.

*Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e dichiarazioni sottoscritti per tale distillazione sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente fino al 31 ottobre 1992.

2. I quantitativi sottoscritti per contratto e dichiarazione che sono stati approvati devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 28 febbraio 1993.

3. La domanda di approvazione dei contratti e delle dichiarazioni è corredata dalla costituzione di una cauzione di importo pari a 4 ECU/hl.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna la cauzione è incamerata.

4. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*